

Codice A1706B

D.D. 4 luglio 2025, n. 549

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 30.11.2023 - Bando SRH03/1/2023 - "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia e alle imprese operanti in zona rurale", in applicazione della D.G.R. n. 21-7785 del 27.11.2023. Modifica delle disposizioni ...



ATTO DD 549/A1706B/2025

DEL 04/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Determinazione Dirigenziale n. 1069 del 30.11.2023 - Bando SRH03/1/2023 - "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia e alle imprese operanti in zona rurale", in applicazione della D.G.R. n. 21-7785 del 27.11.2023. Modifica delle disposizioni del Bando (parr. A.7, C.1.2, C.6.1, C.6.1.1).

Premesso che:

- la D.D. n. 1069 del 30/11/2023 ha approvato il Bando SRH03/1/2023 – “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia e alle microimprese operanti nelle aree rurali” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in applicazione della D.G.R. n. 21-7785 del 27.11.2023;

- la D.D. n. 131 del 22/02/2024 ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, inizialmente fissato al 29/02/2024, al 02/04/2024;

- la D.D. n. 660 del 23/08/2024 ha ammesso a finanziamento, entro i termini previsti per la conclusione del procedimento, tutti i progetti formativi presentati sul Bando SRH03/1/2023.

Dato atto che il Bando non prevedeva l'avvio anticipato delle attività prima dell'ammissione a finanziamento.

Dato atto, altresì, che nel Bando era stata prevista la possibilità di presentare una sola domanda di acconto entro il 30 giugno 2025.

Valutato che la previsione di presentare una sola domanda di pagamento di acconto risulta, dal punto di vista applicativo e fattuale, restrittiva per i potenziali beneficiari.

Ritenuto opportuno, alla luce del ridotto intervallo temporale tra l'avvio delle attività e il termine per la presentazione dell'unico acconto, consentire a tutti i beneficiari la presentazione di una ulteriore domanda di pagamento di acconto, inserendo nel Bando una ulteriore scadenza al 31/12/2025 per tale istanza. Tale possibilità, permetterebbe inoltre una più omogenea distribuzione nel tempo della trasmissione delle domande di pagamento con conseguenti benefici nell'organizzazione del lavoro degli uffici regionali incaricati dell'istruttoria di tali istanze.

Ritenuto pertanto necessario modificare il Bando SRH03/1/2023 come segue:

- al par. A.7 (Scadenze):

- sostituendo la frase "Il beneficiario può presentare al massimo una domanda di acconto" con la frase "Il beneficiario può presentare al massimo due domande di acconto";
- sostituendo la frase "Tale domanda non può né precedere il raggiungimento di una soglia di spesa rendicontata pari al 30% della spesa ammessa a sostegno né superare l'80% della spesa ammessa a sostegno" con la frase "Ciascuna domanda di acconto deve raggiungere una soglia di spesa rendicontata pari al 30% della spesa ammessa a sostegno e il totale delle domande di acconto non può superare l'80% della spesa ammessa a sostegno";
- sostituendo la frase "La domanda di pagamento in acconto può essere presentata entro il **30 giugno 2025.**" con la frase "Per la presentazione della domanda di pagamento in acconto sono previste le seguenti due finestre: entro il **30 giugno 2025** ed entro il **31 dicembre 2025** .";

- al par. C.1.2 (Termini e fasi del procedimento):

- sostituendo l'indicazione "Domanda di acconto (facoltativa): entro il **30/06/2025**" con l'indicazione "Domanda di acconto (facoltativa): entro il **30/06/2025**. Domanda di acconto (facoltativa): entro il **31/12/2025** .";

- al par. C.6.1 (Domanda di acconto):

- sostituendo la frase "Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 domanda di pagamento dell'acconto" con la frase "Il beneficiario può presentare al massimo n. 2 domande di pagamento dell'acconto";

- al par. C.6.1.1 (Termine per la presentazione della domanda di acconto):

- sostituendo la frase "La domanda di acconto dev'essere presentata entro il **30/06/2025**" con la frase "Per la presentazione della domanda di pagamento in acconto sono previste le seguenti due finestre: entro il **30 giugno 2025** ed entro il **31 dicembre 2025** .".

Sentito il Settore A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo (già A1712C - Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo) della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale settore competente per le istruttorie delle domande di pagamento dell'intervento SRH03.

Dato infine atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

determina

alla luce di quanto espresso in premessa:

di modificare il Bando SRH03/1/2023 – “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia e alle microimprese operanti nelle aree rurali” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con D.D. n. 1069 del 30/11/2023, come segue:

- al par. A.7 (Scadenze):

- sostituendo la frase "Il beneficiario può presentare al massimo una domanda di acconto" con la frase "Il beneficiario può presentare al massimo due domande di acconto";
- sostituendo la frase "Tale domanda non può né precedere il raggiungimento di una soglia di spesa rendicontata pari al 30% della spesa ammessa a sostegno né superare l'80% della spesa ammessa a sostegno" con la frase "Ciascuna domanda di acconto deve raggiungere una soglia di spesa rendicontata pari al 30% della spesa ammessa a sostegno e il totale delle domande di acconto non può superare l'80% della spesa ammessa a sostegno";
- sostituendo la frase "La domanda di pagamento in acconto può essere presentata entro il **30 giugno 2025.**" con la frase "Per la presentazione della domanda di pagamento in acconto sono previste le seguenti due finestre: entro il **30 giugno 2025** ed entro il **31 dicembre 2025 .**";

- al par. C.1.2 (Termini e fasi del procedimento):

- sostituendo l'indicazione "Domanda di acconto (facoltativa): entro il **30/06/2025**" con l'indicazione "Domanda di acconto (facoltativa): entro il **30/06/2025**. Domanda di acconto (facoltativa): entro il **31/12/2025.**";

- al par. C.6.1 (Domanda di acconto):

- sostituendo la frase "Il beneficiario può presentare al massimo n. 1 domanda di pagamento dell'acconto" con la frase "Il beneficiario può presentare al massimo n. 2 domande di pagamento dell'acconto";

- al par. C.6.1.1 (Termine per la presentazione della domanda di acconto):

- sostituendo la frase "La domanda di acconto dev'essere presentata entro il **30/06/2025**" con la frase "Per la presentazione della domanda di pagamento in acconto sono previste le seguenti due finestre: entro il **30 giugno 2025** ed entro il **31 dicembre 2025** .".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto